

# Swap, tutele anche per l'operatore «debolmente» qualificato

## *Un lodo arbitrale condanna Intesa Sanpaolo a risarcire a una Srl circa 890mila euro*

Anche se l'operatore è «debolmente» qualificato si applicano lo stesso le tutele previste in tema di intermediazione finanziaria. È questo uno dei principi contenuti nel lodo arbitrale emesso all'unanimità a Milano il 5 giugno scorso (collegio composto dal presidente Matteo Rescigno e dai due arbitri Guido Canale e Nicola Benini) con il quale si è anche accertato l'inadempimento della banca per non aver rispettato l'articolo 21 del Testo unico della finanza (Tuf) e l'articolo 26 del regolamento Consob n. 11522/98 per gli oltre 200 derivati (sui cambi e sui tassi di interesse) venduti a una società che ha ottenuto così un risarcimento complessivo di 892mila euro. Facciamo un passo indietro.

### **la vicenda**

Tra il 2003 e il 2008 una società che effettua spedizioni internazionali (che si è avvalsa della perizia e dell'assistenza in sede di Ctu di Cristiano Battaglino, consulente finanziario indipendente dello studio Reggi di Milano) sottoscrive con Banca Sanpaolo-Imi (adesso del gruppo Intesa Sanpaolo) più di 200 derivati (opzioni) sui tassi di cambio (con una perdita per la Srl di 708mila euro) e quattro Interest rate swap (il rosso è qui di 664mila euro). In un primo momento la Srl voleva citare a giudizio la banca ma la clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro ha obbligato il ricorso all'arbitrato che, si ricorda, è un provvedimento decisorio di "giustizia privata" assimilabile a una sentenza (vincolante quindi per le parti) e viene emesso da tre arbitri; due nominati dalle parti mentre il presidente viene designato dagli arbitri stessi.

### **il lodo arbitrale**

Il collegio ha disposto il risarcimento alla società condannando anche la banca al pagamento delle spese di arbitrato e di Ctu (Consulenza tecnica di ufficio) in quanto soltanto quattro contratti erano di copertura mentre gli altri erano speculativi e connaturati da un "alea" marcatamente se non totalmente sbilanciata a favore dell'intermediario. La finalità di copertura, spiega il collegio, era l'unica a rendere giustificabile il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato (secondo l'articolo 31 del regolamento Consob 11522/98) e quindi a rendere pienamente operante questo status. La terna arbitrale ha poi accertato l'inadempimento della banca rispetto ai doveri a essa prescritti dall'articolo 21 del Tuf (diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati) e dall'articolo 26 del regolamento Consob 11522/98 (contenere i costi a carico degli investitori, ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore) dal momento che, nel proporre al cliente strumenti speculativi, la banca non ha assolto nei confronti dello stesso il dovere di informarlo adeguatamente in relazione ai rischi contenuti in queste operazioni. La banca, aggiunge poi il Collegio, nel proporre strumenti finanziari inadeguati e nettamente sbilanciati a suo favore ha dimostrato (al fine di gestire e diluire le perdite accumulate dal cliente) di non aver valutato e perseguito l'interesse dello stesso, con l'aggravante di non aver ponderato la sua capacità di sopportare il rischio di ulteriori perdite. La Banca - interpellata da Plus24 - non ha ritenuto di commentare.

### **il concorso di colpa**

Nell'alleviare in parte la posizione della banca, il collegio ha riconosciuto un parziale concorso di colpa del cliente in relazione all'operatività di ristrutturazione dei derivati su cambi. In considerazione della qualifica di operatore qualificato di quest'ultimo e in applicazione dell'articolo 1227 del Codice civile, il collegio ha infatti condannato la banca al ristoro soltanto della metà del danno risarcibile sui derivati su cambi mentre all'integrale risarcimento su quelli su tassi di interesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Marcello Frisone